



# Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

## “Manuale – parte speciale”

Rev.	Data	Descrizione	Proposta	Approvazione
00	04/08/2020	Prima emissione	Consiglio Direttivo	Assemblea

## INDICE

1. STRUTTURA.....	3
2. REGOLE GENERALI .....	5
SEZIONE A - I reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia .....	7
(Artt. 24 e 25 D. Lgs. n. 231/2001) .....	7
SEZIONE B - I reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Art. 25 decies del D. Lgs. n. 231/2001) .....	16
SEZIONE C - I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – autoriciclaggio. (Art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001).....	18
SEZIONE D - I reati informatici e di trattamento illecito dei dati (Art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001) .....	20
SEZIONE E - I reati di criminalità organizzata. (Art. 25 novies del D. Lgs. n. 231/2001) .....	22
SEZIONE F - I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001).....	24
SEZIONE G - I reati in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies del D. Lgs. n. 231/2001) .....	28
SEZIONE H - I reati di impiego irregolare di lavoratori stranieri (Art. 25 duodecies del D. Lgs. n. 231/2001) .....	30
SEZIONE I - I reati tributari (Art. 25 quinquedecies del D. Lgs. n. 231/2001) .....	32
SEZIONE L - I reati societari (Art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001) .....	35
SEZIONE M - I reati contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies del D. Lgs. n. 231/2001) .....	38
SEZIONE N - Altri reati.....	40
Allegati: ALL01_CATALOGO REATI-PRESUPPOSTO .....	40

## 1. STRUTTURA

La parte speciale del Manuale è composta da una sezione preliminare dedicata alle regole generali a cui deve uniformarsi la condotta degli Organi consortili, dei dipendenti, dei partner commerciali, dei collaboratori o consulenti o dei soggetti esterni che operano in nome e/o per conto del Consorzio (da qui in seguito, per brevità, semplicemente "Destinatari del Modello") e l'individuazione delle aree di attività a rischio.

La seconda parte è formata da singole sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto.

La Parte Speciale riguarda tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale ed ha lo scopo di:

- individuare i processi a rischio di commissione dei reati presupposto, distintamente per Sezioni;
- individuare gli Organi e le Funzioni aziendali particolarmente coinvolti nei processi a rischio;
- indicare i Principi e regole generali di comportamento che i Destinatari sono tenuti ad osservare, integrativi del Codice Etico e di condotta.

Nell'ambito dei reati-presupposto valutati in sede di analisi del rischio, sono emerse le seguenti considerazioni.

L'elenco completo dei "reati presupposto" rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 è riportato nel documento "**CATALOGO REATI-PRESUPPOSTO**", Allegato 01 al presente Manuale.

L'analisi dei rischi effettuata in prima applicazione ha individuato i processi aziendali ad alto/medio rischio di esposizione alla commissione dei reati. Gli stessi sono riportati nelle diverse sezioni della Parte Speciale del Modello.

L'analisi dei rischi ha messo in evidenza la possibilità che nell'ambito del Consorzio vengano poste in essere condotte integranti i seguenti reati presupposto.

Gli illeciti che possono configurarsi in misura **RILEVANTE** sono:

- reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24);
- reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
- reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – autoriciclaggio (art. 25 octies), da ritenersi in linea teorica configurabili in ragione della numerosità e dell'importo delle obbligazioni assunte dal Consorzio nell'ambito della propria attività.

Gli illeciti che possono configurarsi in misura **RESIDUALE** sono:

- reati informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24 bis);
- reati di criminalità organizzata (art. 24 ter), in relazione ai reati il cui rischio è qualificato come rilevante;
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies), che si ritengono comunque marginali in relazione alle attività svolte in materia di prevenzione e protezione e in relazione al tipo di attività che il Consorzio svolge, comunque costantemente monitorata e verificata attraverso il RSPP;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies).
- reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies);
- reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies), con riferimento alle fattispecie configurabili in relazione all'utilizzo della rete internet esterna e dell'organizzazione di viaggi;
- reati tributari (art. 25 quinquiesdecies).

Si può invece considerare **REMOTO** il rischio relativo ai seguenti reati:

- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)
- reati societari (art. 25 ter), in quanto impediti dalla forma giuridica del Consorzio, eccezion fatta per la corruzione tra privati e l'ostacolo alle attività delle Autorità di Pubblica Vigilanza;
- reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1);
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater);
- reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1);
- reati finanziari o abusi di mercato (art. 25 sexies);
- reati ambientali (art. 25 undecies);
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- reati relativi alla filiera dell'olio d'oliva (art. 12 L. 9/2013).

In base alle suddette considerazioni, la Parte Speciale è stata suddivisa nelle seguenti sezioni:

SEZIONE "A"	Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione
SEZIONE "B"	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
SEZIONE "C"	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – autoriciclaggio
SEZIONE "D"	Reati informatici
SEZIONE "E"	Reati di criminalità organizzata
SEZIONE "F"	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
SEZIONE "G"	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
SEZIONE "H"	Reati di impiego irregolare lavoratori stranieri
SEZIONE "I"	Reati tributari
SEZIONE "L"	Reati societari
SEZIONE "M"	Reati contro la personalità individuale
SEZIONE "N"	Altri reati

## 2. REGOLE GENERALI

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai dipendenti che agli organi sociali del Consorzio, nonché ai consulenti e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra considerate;
2. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
3. destinare somme che abbiano vincolo di destinazione e che siano state ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinate;
4. effettuare elargizioni in denaro a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o stranieri;
5. distribuire omaggi e/o regali al di fuori delle normali pratiche commerciali o di cortesia o che siano comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalia a Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio italiani ed esteri ed ai loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per il Consorzio. Gli omaggi nei confronti di soggetti ed enti privati sono consentiti se di modico valore (considerato tale come di valore unitario sino a Euro 100,00-) o se volti a promuovere il marchio del Consorzio oppure ispirati ad iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato onde consentire le verifiche da parte dell'OdV;
6. accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse economiche, promesse di assunzione ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto che precede;
7. effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
8. riconoscere compensi in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
9. appropriarsi (anche al fine di un uso momentaneo) di denaro o altri beni altrui di cui si ha il possesso o la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio;
10. procurare o tentare di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio oppure arrecare o tentare di arrecare ad altri un danno ingiusto con violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un conflitto di interessi;
11. sfruttare relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un incaricato di un Pubblico Servizio oppure farsi dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale quale prezzo della propria mediazione verso il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un Pubblico Servizio o al fine di remunerarlo.

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti sopra elencati, coloro i quali operano per il Consorzio devono rispettare le procedure qui di seguito descritte, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Modello:

- gli organi sociali, i dipendenti, i consulenti ed i partner che si vengano a trovare in una situazione di conflitto di interessi devono astenersi dall'intrattenere rapporti con la P.A. o con i fornitori;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;

- i consulenti e partner devono essere scelti con metodi trasparenti, sulla base dei relativi curricula professionali;
- i contratti tra il Consorzio, i consulenti ed i partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini. Nei contratti con i consulenti e con i partner deve essere contenuta apposita dichiarazione con la quale i medesimi, prendendo atto del fatto che il Consorzio ha implementato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 integrato con le misure di prevenzione della corruzione, si impegnino al rispetto dei principi generali in esso contenuti;
- nei contratti con i consulenti e con i partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o comunque connesse alle misure di prevenzione della corruzione (es. clausole risolutive espresse, penali ecc.);
- nessun pagamento può essere effettuato in contanti, fatta eccezione per le spese minime, secondo l'apposita procedura;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempio in materia di rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia fiscale e tributaria, in materia previdenziale ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali.

## SEZIONE A - I reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia (Artt. 24 e 25 D. Lgs. n. 231/2001)

### A.1 Definizioni

Preliminarmente occorre chiarire i soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini della presente Parte speciale, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è rilevante perché siano integrate le fattispecie criminose in esame, delle quali vengono anche riportate alcune possibili esemplificazioni.

#### **Enti della Pubblica Amministrazione**

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel Codice penale una definizione esplicita di pubblica amministrazione, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile fare in prima analisi riferimento all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Possono quindi annoverarsi, sicuramente, fra le pubbliche amministrazioni, almeno i seguenti enti o categorie di enti:

Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative	
Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo:	Ministeri - Camera e Senato - Dipartimento Politiche Comunitarie - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Banca d'Italia - Consob - Autorità Garante per la protezione dei dati personali - Agenzia delle Entrate - ISVAP - COVIP
Regioni	
Province	
Comuni	
Comunità montane e loro consorzi ed associazioni	
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni	
Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali:	INPS - CNR - INAIL - INPDAI - ISTAT - ENASARCO - ASL - Enti e Monopoli di Stato - RAI

Per quanto riguarda i soggetti che operano nella sfera e in relazione ai suddetti enti sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) possono perfezionarsi le fattispecie criminose in esame. Infatti, le sole figure che assumono rilevanza a tali fini sono quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

#### **Pubblici Ufficiali**

Ai sensi dell'Art. 357, primo comma, Codice penale, è considerato pubblico ufficiale agli effetti della legge penale "colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria”.

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

È definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell’Art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”.

Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

- poteri deliberativi;
- poteri autoritativi;
- poteri certificativi.

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un’attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all’esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt’altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell’ente (e così, per esempio, gli impiegati che non contribuiscano alla formazione della volontà della pubblica amministrazione o alla sua manifestazione all’esterno).

### **Incaricati di un pubblico servizio**

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all’art. 358 c. p. il quale recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.”

Per pubblico servizio deve intendersi “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell’intera attività svolta nell’ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l’esistenza di un atto autoritativo di investitura



soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di **società a partecipazione pubblica**. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato o degli enti pubblici;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica esercitata.

Sulla base di quanto sopra riportato, si può sostenere che l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non tanto dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale. Ad esempio, allorché una banca svolga l'attività di concessionaria per la riscossione delle imposte, in quella veste essa è incaricata di pubblico servizio. Occorre pertanto avere riguardo al tipo di rapporto che si instaura con un ente terzo e nel caso di dubbio sulla natura giuridica, rivolgersi immediatamente al RSG o all'OdV per approfondimenti e chiarimenti.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico del Consorzio, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

## A.2 Reati – presupposto compresi nella presente Sezione ed esempi di condotta.

In considerazione dell'attività svolta dal Consorzio e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuabili le seguenti fattispecie di reato-presupposto in relazione alle categorie previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto (indicati nel documento "VRR" nella colonna "Categoria di reato" quali "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione").

- **Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.):** la condotta punita è quella di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, li destina per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati. Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

**Esempi di possibile condotta:** la condotta relativa al reato *de quo* si esplicita nella fase successiva alla liquidazione dei contributi (la cui procedura è formalmente regolare), e si concretizza nell'utilizzo dei fondi ricevuti dagli enti pubblici per il pagamento di spese diverse da quelle oggetto della domanda di contributo, anche se queste fossero comunque di interesse pubblico. La condotta si esplica tipicamente nell'attività di rendicontazione, e potrebbe essere attuata mediante l'inserimento nella stessa di documentazione non corretta, nella redazione di attestazioni mendaci sui vincoli di destinazione delle somme, nella duplicazione di

costi coperti in realtà con altri introiti o con i finanziamenti da parte dei soci, destinando i contributi ricevuti al pagamento di spese non coperte, o ancora mediante la mancata restituzione di eventuali eccedenze.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.):** la condotta punita è quella di chi, salvo che il fatto costituisca il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti circostanze non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. A differenza del reato precedente, che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, il reato in questione è rivolto a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici, prima dell'effettivo utilizzo. Si segnala che sotto la soglia di Euro 3.999,96- il reato non si concreta e vi è mero illecito amministrativo.

**Esempi di possibile condotta:** la condotta relativa al reato *de quo* si esplicita nella fase di istruttoria del contributo, ed è connessa all'ottenimento di un contributo che non sarebbe dovuto. La condotta può in particolare esplicitarsi nell'utilizzo di documenti contabili non corretti in sede di istruttoria, nella redazione di attestazioni mendaci sulle spese da sostenere o sull'assenza di diverse contribuzioni (anche da parte dei soci), nella redazione delle relazioni illustrative dei progetti o servizi da finanziare, nella predisposizione di note spese o altri documenti giustificativi "gonfiati".

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.):** la condotta punita è quella di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profilo con altrui danno se il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nota: A differenza della malversazione ai danni dello Stato, il presente reato prevede una condotta qualificata di maggiore gravità, con la realizzazione di un vero e proprio inganno in danno della Pubblica Amministrazione; non è inoltre prevista una soglia minima di punibilità.

**Esempi di possibile condotta:** la condotta relativa al reato *de quo* si esplicita in tutta la fase di gestione del contributo (istruttoria e rendicontazione) e nel caso concreto si può verificare ogni qualvolta vi siano elementi di artificio o raggiri qualificati, e quindi con una specifica attività volta a trarre in inganno la Pubblica Amministrazione erogatrice del contributo. Possono quindi emergere accordi di sovrapprezzo con soci, fornitori e clienti (tra l'altro il regime fiscale del Consorzio, assai semplificato e senza l'obbligo delle scritture contabili, potrebbe rendere agevole l'effettuazione di tali operazioni), l'alterazione della documentazione contabile esibita a supporto delle istruttorie, la predisposizione di note spese o altri documenti giustificativi "gonfiati", la gestione extracontabile di ricavi e spese.

- **Concussione (art. 317 c.p.):** la condotta punita è quella di chi, pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

**Esempi di possibile condotta:** si tratta di un reato proprio, per cui è necessario che si concretizzi la qualifica soggettiva, che nel caso del Consorzio, in forza dei compiti di interesse generale assegnati all'ente dalla L.P. 8/2002, e nell'esercizio degli stessi, può essere individuata nella figura dell'incaricato di pubblico servizio. Nello specifico, tale caratteristica è stata considerata sussistente nei casi di organizzazione di manifestazioni turistiche, per cui la condotta si può tipicamente esplicitare nella costrizione operata nei confronti dei soggetti che partecipano a tali iniziative al fine di ricevere denaro o altri favori, a esempio per garantirne la partecipazione, o una migliore copertura pubblicitaria, e così via.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):** la condotta punita è quella del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa.

**Esempi di possibile condotta:** si tratta di un reato proprio, per cui è necessario che si concretizzi la qualifica soggettiva, che nel caso del Consorzio, in forza dei compiti di interesse generale assegnati all'ente dalla L.P. 8/2002, e nell'esercizio degli stessi, può essere individuata nella figura dell'incaricato di pubblico servizio. Nello specifico, tale caratteristica è stata considerata sussistente nei casi di organizzazione di manifestazioni turistiche, per cui la condotta si può tipicamente esplicitare nell'accordo con il privato per garantire la partecipazione all'evento, oppure escludere un concorrente. Rispetto alla concussione, il rapporto tra ente e privato è di tipo contrattuale, tant'è vero che la punibilità penale è stabilita anche per il corruttore. Rispetto alla concussione, vi è la poi possibilità che il Consorzio possa operare come corruttore nei confronti dei soggetti deputati a esempio all'erogazione dei contributi pubblici, offrendo denaro o altra utilità (come beni mobili e immobili, vacanze e viaggi ecc.) per favorire o velocizzare le istruttorie, oppure per evitare il controllo sulle rendicontazioni; inoltre, tale reato può essere configurato nel caso di ispezioni e verifiche eseguite da pubbliche Autorità presso il Consorzio.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** la condotta punita è quella del pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa. Il reato prevede una maggiorazione della pena se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi (art. 319-bis c.p.); Nota bene: La differenza tra le due fattispecie sta proprio nel fatto che all'art. 318 c.p. quanto richiesto al pubblico ufficiale è un atto dovuto nell'ambito dell'esercizio della funzione, mentre all'art. 319 c.p. quanto allo stesso richiesto è un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il reato si intende commesso sia nel caso in cui la corruzione riguardi un atto ancora da compiere, sia nel caso l'atto del pubblico ufficiale sia stato da lui già compiuto.

**Esempi di possibile condotta:** vedasi quanto esposto all'articolo 318 c.p.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.):** questo reato si configura se le condotte previste dagli artt. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) e 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) sono commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato è più grave e ha sanzioni maggiori se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione.

**Esempi di possibile condotta:** l'aspetto specifico di tale reato è il riferimento ai processi giurisdizionali. La condotta può concretamente integrarsi quindi solo nel caso in cui un membro del Consorzio sia soggetto attivo della corruzione nei confronti di una parte processuale. Considerata la natura delle sovvenzioni ricevute dal Consorzio, si può ipotizzare la commissione di tale reato con specifico riferimento alla magistratura contabile (Corte dei conti).

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.):** la condotta punita è quella del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, o dia lui stesso o prometta il denaro o altra utilità.

**Esempi di possibile condotta:** vedasi quanto esposto all'art. 318 c.p. Tale reato sanziona le fattispecie di minore gravità, nelle quali l'agente non ottiene il profitto della propria attività di concussione o corruzione, ma semplicemente ne ottiene la prospettiva, che poi non si concretizza.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):** si tratta dei medesimi reati di cui agli artt. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) e 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), qualora commessi dall'incaricato di un pubblico servizio.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.):** la condotta punita è quella di chi offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o per indurre lo stesso a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata; la condotta punita è altresì quella del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che richieda a un privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità: (I) per adempiere alle sue funzioni o a esercitare i suoi poteri; (II) o per commettere un atto contrario ai doveri d'ufficio).

**Esempi di possibile condotta:** Vedasi quanto esposto all'art. 318 c.p. in relazione alla condotta del Consorzio quale possibile corruttore. La particolarità della norma *de quo* è la mancata accettazione dell'offerta (che escluderebbe la condotta tipica del reato di corruzione, rendendolo non punibile).

- **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter c.p. e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Lo stesso illecito è contestabile a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità all'intermediario con la Pubblica Amministrazione. Nella fattispecie in oggetto rientra anche il reato di millantato credito, prima previsto dall'art. 346 c.p. ed oggi confluito all'interno della fattispecie di traffico di influenze illecite. Tale ultimo reato, quindi, è ora integrato non soltanto dal materiale sfruttamento di una relazione concretamente esistente tra il soggetto che si propone come intermediario ed il pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, ma anche nel caso in cui il soggetto intermediario si vanti meramente di avere una qualche influenza, in realtà non esistente, su taluno dei soggetti qualificati ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p. Di conseguenza, viene altresì prevista anche la punibilità del privato che si fa convincere dal millantatore a dare o promettere l'utilità indebita. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

**Esempi di possibile condotta:** la condotta in questione può verificarsi con particolare riferimento agli ambiti di operatività del Consorzio nei confronti degli operatori turistici privati o sponsor, millantando ad esempio contatti con gli uffici provinciali o comunali per far ottenere maggiori contributi agli ambiti od operatori locali o altre misure agevolative o di visibilità.

### A.3 Potenziali aree a rischio e processi sensibili

In considerazione dell'attività svolta dal Consorzio e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto:

1. gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie concesse da soggetti pubblici, con particolare riferimento all'attività di richiesta di contribuzione per la copertura delle spese connesse alle attività istituzionali del Consorzio e alla successiva rendicontazione delle spese;
2. gestione delle contribuzioni da parte dei soci e degli operatori turistici;
3. gestione della documentazione contabile e fiscale, e registrazione delle scritture contabili;
4. organizzazione di eventi promozionali ed eventi turistici (o comunque, partecipazione all'organizzazione, se non di diretta esecuzione);
5. negoziazione/stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici;
6. gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività tipiche aziendali o di attività strumentali ad essa nonché per la cura di adempimenti quali comunicazioni, dichiarazioni o deposito di atti e documenti, pratiche, ecc. e per le verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano;
7. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (ad es. adempimenti collegati al D. Lgs. n. 81/2008-TUS);
8. gestione degli accertamenti / ispezioni da parte dei soggetti pubblici a ciò deputati;
9. gestione dei rapporti con Autorità e/o Organi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
10. predisposizione di documenti contabili, dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere;
11. gestione dei procedimenti/processi con riferimento all'attività istruttoria/indagine dell'Autorità giudiziaria e/o difensiva;
12. gestione dei contenziosi stragiudiziali, giudiziali (anche arbitrali) con soggetti pubblici e soggetti terzi non pubblici.

Possono rientrare fra i processi sensibili anche i seguenti processi, in quanto strumentali rispetto ai primi:

- selezione ed assunzione del personale;
- approvvigionamenti;
- gestione sponsorizzazioni, liberalità e no profit;
- gestione rimborsi spese, trasferte e spese di rappresentanza;
- gestione dei procedimenti giudiziali ed arbitrali;
- gestione dei sistemi informativi.

Sono coinvolte le seguenti strutture aziendali:

- consiglio direttivo;
- comitato esecutivo;
- presidente;
- direttore;
- personale amministrativo e di segreteria;
- revisori dei conti;
- consulenti esterni (tenuta contabilità, asseverazione rendicontazioni).

#### A.4 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

Si individuano qui di seguito i principi che informano le specifiche procedure interne dell'azienda previste in relazione a qualsiasi operazione/attività che coinvolga un ente della Pubblica Amministrazione, nonché le regole di condotta che sottendono alle specifiche previsioni di comportamento elaborate dal Consorzio in relazione a tale ambito di applicazione.

Si stabilisce pertanto che tutti i processi e le prassi operative nei rapporti con la P.A. debbano rispettare i principi e le regole di comportamento nel seguito delineate, oltre che le regole generali previste al capitolo 2. della presente Parte Speciale.

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti in quelle sopra considerate.

Al fine di evitare il verificarsi di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e del patrimonio previsti dal Decreto, tutti i Destinatari del presente Modello devono in particolare rispettare i principi e le regole di comportamento di seguito delineate:

- 1) tutte le operazioni/attività che coinvolgono in qualsiasi modo un ente della Pubblica Amministrazione devono essere poste in essere nel pieno rispetto delle leggi vigenti, del Codice Etico e di condotta, delle regole contenute nel presente Modello, dei regolamenti, delle procedure e delle istruzioni aziendali, dei valori e delle politiche del Consorzio;
- 2) tutti i rapporti con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di pubblici servizi devono essere improntati alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- 3) il controllo esercitato dai responsabili del Consorzio sui collaboratori che effettuano attività nei confronti di Enti Pubblici, deve verificare che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti sia svolto in modo lecito e regolare;
- 4) qualsivoglia rapporto, anche occasionale, con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o incaricati di pubblici servizi deve essere gestito in modo lecito e regolare.
- 5) in tutte le operazioni/attività del Consorzio che coinvolgano un ente della Pubblica Amministrazione o attività di pubblico servizio è fatto espresso divieto ai Destinatari di:
  - usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
  - esercitare indebite pressioni abusando della propria posizione;
  - presentare dichiarazioni o documenti falsi, od omettere informazioni dovute;
  - effettuare o promettere elargizioni in danaro o accordare o promettere vantaggi di qualsiasi utilità;
  - distribuire omaggi e regali a chiunque, al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e di condotta;
  - corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di danaro o altre utilità a un Pubblico funzionario o alla Pubblica Amministrazione o altri Pubblici funzionari della Comunità Europea o altri Organismi pubblici di diritto internazionale;
  - ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con il Consorzio e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dall'azienda o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
  - eseguire prestazioni o riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni e dei partner, che non siano adeguatamente giustificati in ragione del rapporto contrattuale in essere con il Consorzio;
  - destinare eventuali somme ricevute da enti pubblici nazionali e/o comunitari per scopi diversi da quelli a cui originariamente erano destinati;

- violare le regole e le procedure aziendali relative alla gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
- 6) i rapporti con la Pubblica Amministrazione nonché con le Autorità Giudiziarie (nell'ambito dei procedimenti di qualsiasi natura) sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati, mediante sistemi che ne garantiscano la corretta individuazione;
  - 7) deve essere garantita la tracciabilità dei contatti con la Pubblica Amministrazione intercorsi prima, durante e dopo le verifiche ispettive e/o accertamenti;
  - 8) non vi sia di norma identità soggettiva tra coloro che contrattano con la Pubblica Amministrazione per il Consorzio e coloro che successivamente formalizzano le decisioni ed eseguono i controlli.

### A.5 Procedure operative e di controllo

Le procedure operative, di controllo e le altre misure di prevenzione adottate per evitare il rischio di commissione dei reati di cui alla presente sezione sono le seguenti:

- P02-APPROVVIGIONAMENTI
- P05-FLUSSI FINANZIARI
- P06-RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI
- P07-FORMAZIONE BILANCIO CIVILISTICO
- P09-SPESE DI RAPPRESENTANZA, RIMBORSI, OMAGGI
- P10-CONCESSIONE DI SOVVENZIONI A TERZI

## SEZIONE B - I reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Art. 25 decies del D. Lgs. n. 231/2001)

### B.1 Reati – presupposto compresi nella presente Sezione ed esempi di condotta.

In considerazione dell'attività svolta dal Consorzio e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, è individuabile la seguente fattispecie di reato-presupposto in relazione alle categorie previste dall'art. 25 decies del Decreto (indicati nel documento "VRR" nella colonna "Categoria di reato" quali "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria").

**- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.):** la condotta punita è quella di chi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

**Esempi di possibile condotta:** la condotta relativa al reato *de quo* è tipicamente quella del soggetto apicale che – in ragione del coinvolgimento del Consorzio in procedimenti giudiziari, agisce per ostacolare illecitamente l'attività di indagine (area penale o contabile) o le testimonianze (area civile) offrendo il pagamento di somme di denaro, o minacciando ritorsioni, o comunque mediante altra condotta prevista dalla norma.

### B.2 Potenziali aree a rischio e processi sensibili

I processi maggiormente esposti al rischio di commissione dei reati – presupposto appartenenti alla presente Sezione sono tipicamente quelli riconducibili ai soggetti apicali dell'Ente, nonché quelli in tema di relazioni esterne dell'Ente, e quindi:

1. relazioni esterne degli organi direzionali;
2. relazioni con i consulenti esterni;
3. gestione delle risorse umane.

Sono coinvolte le seguenti strutture aziendali:

- consiglio direttivo;
- comitato esecutivo;
- presidente;
- direttore.

### B.3 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

Al fine di evitare il verificarsi di reati societari di cui al Decreto tutti i Destinatari di cui al presente Modello devono attenersi alla seguente condotta:

- a) divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi del Consorzio o per trarne altrimenti un vantaggio per il medesimo;



- b) obbligo di prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- c) i destinatari chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo; nessuna pressione può essere loro rivolta, atta a condizionare le predette dichiarazioni.

#### **B.4 Procedure operative e di controllo**

Le procedure operative, di controllo e le altre misure di prevenzione adottate per evitare il rischio di commissione dei reati di cui alla presente sezione sono le seguenti:

- è considerata misura sufficiente il rispetto del Codice etico e di condotta.

## SEZIONE C - I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – autoriciclaggio. (Art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001)

### C.1 Reati – presupposto compresi nella presente Sezione ed esempi di condotta.

In considerazione dell'attività svolta dal Consorzio e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuabili le seguenti fattispecie di reato-presupposto in relazione alle categorie previste dall'art. 25 octies del Decreto (indicati nel documento "VRR" nella colonna "Categoria di reato" quali "Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio").

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):** commette il reato di ricettazione chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (o comunque di intromette nel farli ricevere, acquistare od occultare) al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

**Esempi di possibile condotta:** la ricettazione può esplicarsi tipicamente nell'acquisto di beni a prezzi particolarmente convenienti rispetto a quelli ordinari di mercato, dovendosi in tal caso presumere la provenienza da circuiti illeciti. Rileva anche l'utilizzo del denaro contante, per sua natura non tracciabile, o strumenti di pagamento estranei al Consorzio (conti correnti privati, carte di credito, ecc.).

- **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.):** commette il delitto di riciclaggio chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione delittuosa della loro provenienza.

**Esempi di possibile condotta:** il reato si può verificare mediante giroconti bancari e trasferimenti in genere di somme di denaro in genere, alterando la documentazione di supporto delle rendicontazioni dei movimenti. L'ipotesi è peraltro agevolata dal fatto che il regime contabile del Consorzio non obbliga alla tenuta di una contabilità ordinaria. Rileva anche la mancata verifica delle somme in entrata, l'utilizzo del denaro contante, per sua natura non tracciabile, o strumenti di pagamento estranei al Consorzio (conti correnti privati, carte di credito, ecc.).

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.):** tale norma dispone che, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), commette il delitto in questione chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

**Esempi di possibile condotta:** le condotte sono assimilabili a quelle di riciclaggio, con reimpiego diretto da parte del Consorzio. La condotta potrebbe ad esempio inerire i pagamenti extracontabili di fornitori o altri soggetti, o erogazione di sponsorizzazioni e liberalità, con particolare riferimento a eventuali eventi o manifestazioni esterni.

- **Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.):** il reato consiste nel fatto di chi, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In tal senso, non sarà punibile nell'ipotesi in cui i beni siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale. Il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 648 ter.1 c.p. indica che la fattispecie di "autoriciclaggio", per perfezionarsi, necessita che ad un reato cosiddetto "presupposto" che generi un profitto

anche sotto forma di risparmio – si pensi, ad esempio, all’ottenimento di illeciti risparmi fiscali mediante la commissione dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 – segua il reato fine (o presupponente), consistente nel reimpiegare tali proventi in attività d’impresa, con modalità idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa degli stessi. Il reato presupposto dell’autoriciclaggio non deve necessariamente essere uno dei reati inseriti nel catalogo dei reati del D.Lgs. 231/01.

**Esempi di possibile condotta:** a differenza delle fattispecie precedenti, tale reato comporta che il reato presupposto del riciclaggio sia stato commesso dallo stesso autore. Ipotesi tipica è quella di un reato fiscale che comporta un risparmio di somme, reimpiegate dal Consorzio per il pagamento delle proprie obbligazioni.

## C.2 Potenziali aree a rischio e processi sensibili

I processi maggiormente esposti al rischio di commissione dei reati – presupposto appartenenti alla presente Sezione, avente carattere di rischio residuale, sono i seguenti:

1. processo approvvigionamenti;
2. organizzazione di eventi e manifestazioni;
3. processi amministrativi (verifica documenti di addebito, contabilizzazione e disposizioni di pagamento).

Sono coinvolte le seguenti strutture aziendali (tipicamente operative e con accesso alla documentazione contabile):

- comitato esecutivo;
- direttore;
- personale amministrativo e di segreteria.

## C.3 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

In relazione ai reati previsti nella presente Sezione, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- a) gestire correttamente l’elenco dei Fornitori e collaboratori sul quale dovranno essere registrati e conservati i dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni ed ai rapporti continuativi;
- b) valutare l’attendibilità commerciale e professionale dei principali fornitori attraverso consultazione di registri pubblici;
- c) inserire apposite clausole contrattuali contenenti l’impegno a rispettare il Modello e del Codice Etico, assistite da clausola risolutiva espressa, nonché acquisire dichiarazioni di insussistenza di condanne per reati “231”.

## C.4 Procedure operative e di controllo

Le procedure operative, di controllo e le altre misure di prevenzione adottate per evitare il rischio di commissione dei reati di cui alla presente sezione sono le seguenti:

- P02-APPROVVIGIONAMENTI
- P05-FLUSSI FINANZIARI
- P09-SPESE DI RAPPRESENTANZA, RIMBORSI, OMAGGI
- P10-CONCESSIONE DI SOVVENZIONI A TERZI

## SEZIONE D - I reati informatici e di trattamento illecito dei dati (Art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001)

### D.1 Reati – presupposto compresi nella presente Sezione ed esempi di condotta.

In considerazione dell'attività svolta dal Consorzio e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuabili le seguenti fattispecie di reato-presupposto in relazione alle categorie previste dall'art. 24 bis del Decreto (indicati nel documento "VRR" nella colonna "Categoria di reato" quali "Reati informatici e di trattamento illecito dei dati").

- **Falsità riguardanti un documento informatico (art. 491-bis c.p.):** la condotta punita è l'alterazione di dati informatici, pubblici o privati, con finalità probatoria (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: accettazioni contrattuali, disposizioni bancarie, documenti di word di vario genere). L'articolo in oggetto stabilisce infatti che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali siano punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un documento informatico. I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005).

**Esempi di possibile condotta:** la condotta relativa al reato *de quo* si può esplicitare nell'alterazione di qualsivoglia documento informatico, utilizzato dal Consorzio anche alla luce del sempre più frequente ricorso ai sistemi informatici per l'attività di richiesta e rendicontazione di contributi, di partecipazione a gare pubbliche od organizzazione di eventi. Va precisato che – alla luce nella natura pubblicistica della gran parte dei contributi richiesti – la condotta di cui al reato in questione viene assorbita da altre più gravi tipologie di reato (ad es. malversazione o indebita percezione di erogazioni pubbliche), ma potrebbe concretizzarsi autonomamente in relazione a rapporti di stampo puramente privatistico.

- **Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.):** la condotta si concretizza quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (anche minime) ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo. La condotta illecita può concretizzarsi sia in un'attività di "introduzione" che di "permanenza" abusiva nel sistema informatico o telematico del proprietario del medesimo.

**Esempi di possibile condotta:** per la tipologia di strumenti informatici utilizzati dal Consorzio tale tipologia di reato è difficilmente concretizzabile nei confronti di sistemi informatici esterni. Vi potrebbe essere però la possibilità di accessi abusivi a banche dati di possibile clientela per elaborare strategie di marketing o comunque – in relazione al sistema informatico interno – l'utilizzo delle credenziali di accesso alle postazioni o alle caselle di posta elettronica dei dipendenti al fine di controllarne l'attività.

Le altre ipotesi di reato previste dall'art. 24-bis del Decreto – pur astrattamente configurabili – appaiono del tutto residuali rispetto a quelle sopra descritte, anche alla luce della sostanziale esternalizzazione della gestione informatica (sia per quanto riguarda la manutenzione e amministrazione di sistema, sia per quanto concerne l'utilizzo del booking center via Feratel e IES), e possono pertanto ritenersi presidiate con l'osservanza delle regole generali e le procedure indicate nella presente sezione.

## D.2 Potenziali aree a rischio e processi sensibili

I soggetti maggiormente esposti al rischio di commissione dei reati – presupposto appartenenti alla presente Sezione sono i seguenti:

1. gestione della rete informatica aziendale, sua manutenzione ed evoluzione;
2. formazione dei documenti informatici utilizzati per le pratiche di richiesta e rendicontazione di contributi;
3. tutti i processi che comportano l'utilizzo della rete informatica aziendale, del servizio di posta elettronica e dell'accesso a Internet.

Sono coinvolte le seguenti strutture aziendali:

- direttore;
- personale amministrativo e di segreteria.

## D.3 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

Per tutte le regole generali finalizzate alla prevenzione dei rischi di commissione dei reati-presupposto in quest'area, si rinvia alle regole di condotta fissate nell'ambito della protezione dei dati personali, rilevando che il Consorzio si è già adeguato alle disposizioni del GDPR vigenti in materia; si fa pertanto rinvio ai documenti del "DOCUMENTO PROTEZIONE DATI PRIVACY" e ai relativi allegati, e in generale a quanto predisposto dal Consorzio per la gestione degli adempimenti legati alla protezione dei dati personali.

Inoltre, al fine di evitare il verificarsi di reati informatici di cui al Decreto tutti i Destinatari di cui al presente Modello devono attenersi alla seguente condotta:

- a) le strutture tecnologiche aziendali devono essere presidiate e periodicamente verificate dall'AdS;
- b) l'incarico di AdS è formalizzato in apposita lettera di incarico;
- c) i log di accesso dell'AdS sono soggetti a registrazione;
- d) l'architettura fisica e logica del Sistema è descritta in apposito documento;
- e) le misure di sicurezza, sia logica che fisica sono descritte in apposito documento;
- f) le misure di *business continuity* sono descritte in apposito documento;
- g) nell'esecuzione di tutte le operazioni attinenti alla gestione informatica, oltre alle regole individuate dal presente Modello, i Destinatari, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conoscere e a rispettare puntualmente, oltre alle norme di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, tutta la normativa interna aziendale relativa al sistema informatico;
- h) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- i) la scelta dei consulenti esterni in ambito informatico avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza.

## D.5 Procedure operative e di controllo

Le procedure operative, di controllo e le altre misure di prevenzione adottate per evitare il rischio di commissione dei reati di cui alla presente sezione sono le seguenti:

- P08-GESTIONE SISTEMI INFORMATICI

## SEZIONE E - I reati di criminalità organizzata. (Art. 25 novies del D. Lgs. n. 231/2001)

### E.1 Generalità

Si definiscono reati di criminalità organizzata (o crimine organizzato) quelli scaturiti da attività criminose commesse da particolari tipi di organizzazioni, definite organizzazioni criminali, non costituite in maniera fortuita per la commissione estemporanea di reati, ma organizzate in maniera relativamente stabile con uno schema gerarchico e con un obiettivo comune.

Solitamente lo scopo ultimo di tali organizzazioni è il profitto economico, ma nell'accezione possono essere considerati gruppi come le organizzazioni terroristiche, che sono invece di matrice politica, ideologica o sociale.

### E.2 Reati – presupposto compresi nella presente Sezione ed esempi di condotta.

In considerazione dell'attività svolta dal Consorzio e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuabili le seguenti fattispecie di reato-presupposto in relazione alle categorie previste dall'art. 25 novies del Decreto (indicati nel documento "VRR" nella colonna "Categoria di reato" quali "Reati di criminalità organizzata").

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.):** Con riferimento alle fattispecie di reati sopra considerata, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) del reato che costituisce il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente della società potrebbe determinare la responsabilità amministrativa della società stessa, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio della Società medesima. È tuttavia richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta pertanto l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

**Esempi di possibile condotta:** le condotte vanno concretamente riferiti ai singoli reati per cui si costituisce l'associazione per delinquere. In ragione della tipologia di attività, la condotta può essere astrattamente riferita a ipotesi in cui si coinvolgono vari operatori di settore per porre in essere i delitti connessi all'indebita percezione di erogazioni pubbliche

### E.3 Potenziali aree a rischio e processi sensibili

In considerazione delle attività svolte dal Consorzio e della struttura interna adottata, i reati di cui alla presente Sezione possono configurarsi in ottica residuale, ma comunque plausibile, nell'ambito dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, per cui si rinvia alle aree di rischio e ai processi sensibili già individuati nella Sezione A.

### E.4 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

In relazione ai reati previsti nella presente Sezione, oltre ai principi fissati nella sezione A, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- a) tutte le attività e le operazioni poste in essere all'interno del Consorzio, ovvero per conto dello stesso, devono essere improntate al rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di

correttezza e trasparenza, allo scopo di prevenire la commissione da parte dei Destinatari del Modello dei reati presupposto;

- b) è fatto divieto di avvalersi, anche attraverso l'interposizione di soggetti terzi, della manodopera fornita da soggetti illegalmente presenti sul territorio nazionale e/o in possesso di documenti d'identità contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- c) tutte le procedure interne devono garantire il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro, anche con riferimento ai rapporti aziendali con società fornitrici di manodopera;
- d) mantenere aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti con clienti e fornitori al fine di consentire una valida valutazione del loro profilo economico/finanziario;
- e) mantenere traccia di tutte le varie fasi dei processi aziendali.

Ai destinatari è inoltre fatto divieto di:

- a) promuovere, costituire od organizzare associazioni con altri soggetti allo scopo di commettere delitti;
- b) incoraggiare, sostenere o partecipare ad associazioni per delinquere, in particolare se di stampo mafioso;
- c) compiere atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni in materia di immigrazione clandestina, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza;
- d) aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di quest'ultima.

### **E.5 Procedure operative e di controllo**

Le procedure operative, di controllo e le altre misure di prevenzione adottate per evitare il rischio di commissione dei reati di cui alla presente sezione sono le seguenti:

- è ritenuta misura di prevenzione sufficiente il rispetto del Codice etico e di condotta.

## SEZIONE F - I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001)

### F.1 Reati – presupposto compresi nella presente Sezione ed esempi di condotta.

In considerazione dell'attività svolta dal Consorzio e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuabili le seguenti fattispecie di reato-presupposto in relazione alle categorie previste dall'art. 25 septies del Decreto (indicati nel documento "VRR" nella colonna "Categoria di reato" quali "Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro").

I reati contro la persona considerati nel catalogo dei reati 231 sono ipotesi aggravate dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose.

L'aggravante consiste nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sussiste non soltanto quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche quando la contestazione abbia per oggetto l'omissione dell'adozione di misure e/o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori e, più in generale, la violazione di tutte le norme che, direttamente o indirettamente, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui deve svolgersi.

Ai fini della presente parte speciale del modello organizzativo assume fondamentale importanza quanto stabilito nell'art. 30, D.lgs. n. 81/2008, secondo cui il "Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla sicurezza e, in particolare:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure".

Per effetto del richiamo contenuto nell'art. 30, comma 1, D.lgs. 81/2008, gli obblighi previsti dalla normativa antinfortunistica vigente costituiscono ulteriori parametri di idoneità del Modello organizzativo del Consorzio piuttosto che il loro legale contenuto necessario.

In merito alle fattispecie di reato-presupposto, si possono operare le seguenti osservazioni:

- **Omicidio colposo (art. 589, c.p.):** il reato si configura nel caso in cui alla violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro segua la morte di un lavoratore e/o di terzi. L'evento deve essere conseguenza di una condotta colposa ai sensi dell'art. 43 c.p.



- **Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.):** il reato si configura nel caso in cui alla violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro ed in materia di tutela dell'igiene e della salute dei luoghi di lavoro segua una lesione personale grave o gravissima del lavoratore e/o di terzi. L'evento deve essere conseguenza di una condotta colposa ai sensi dell'art. 43 c.p. Tali fattispecie di reato hanno natura colposa, pertanto la sussistenza dell'interesse o vantaggio per l'ente, necessaria affinché possa concretizzarsi la responsabilità ex D.lgs. 231/2001, consiste nel risparmio di costi o tempi conseguente alla mancata adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

**Esempi di possibile condotta:** le possibili condotte sono riferibili tanto all'omicidio colposo quanto alle lesioni colpose, e possono concretizzarsi non solo nel fornire ai dipendenti dotazioni difettose o prive di manutenzione e controlli periodici, o all'omissione di DPI, ma anche nell'omettere l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

## F.2 Potenziali aree a rischio e processi sensibili

In considerazione delle attività svolte dal Consorzio turistico valle del Chiese e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nonché sulla base del documento di valutazione dei rischi, predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nella quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 septies del Decreto:

1. attività lavorative con utilizzo di videoterminali;
2. eventuali attività in esterno (organizzazione di eventi turistici e sportivi) con allestimento di aree a strutture;
3. accesso, transito e permanenza nei locali in uso al Consorzio, nello svolgimento delle sue attività da parte dei Dipendenti e di soggetti esterni;
4. processi direzionali, per la definizione dell'organizzazione aziendale, la nomina dell'RSPP e del medico, la definizione dei budget economici e degli investimenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e formazione del personale.

Possono rientrare fra i processi sensibili anche i seguenti processi, in quanto strumentali rispetto ai primi:

- selezione ed assunzione del personale;
- formazione del personale.

Sono coinvolte le seguenti strutture aziendali:

- consiglio direttivo;
- comitato esecutivo;
- presidente;
- direttore;
- RSPP.

## F.3 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di omicidio e di lesioni colpose gravi e gravissime, previsto dal Decreto, tutti i Destinatari del presente Modello, devono attenersi alle specifiche disposizioni che sono e saranno fornite dal Consorzio.

Per tutte le regole e le procedure finalizzate alla prevenzione dei rischi di commissione dei reati-presupposto in quest'area, si fa integrale rinvio ai documenti elaborati ai sensi del D.Lgs. 81/08, a supporto del quale vengono fissati i seguenti principi, per cui i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti interni in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro che disciplinano l'accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso al Consorzio;

- b) non utilizzare attrezzature non rientranti nella specifica dotazione del singolo ufficio, soprattutto se di proprietà del singolo dipendente e non autorizzate dal datore di lavoro che possono esporre il dipendente e altri soggetti a rischi per la salute;
- c) partecipare ai corsi organizzati dal Consorzio in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro, ai quali saranno invitati;
- d) utilizzare gli adeguati dispositivi di protezione individuali forniti dal Consorzio, conformi alle normative vigenti e in funzione delle mansioni svolte;
- e) seguire, nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti, le regole di sicurezza che sono e saranno diffuse dal Consorzio;
- f) i fornitori e gli altri Destinatari esterni al Consorzio, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul lavoro;
- g) segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali ovvero di altri presidi a tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

È inoltre vietato:

- a) utilizzare, nello svolgimento delle attività identificate a rischio macchinari, attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali non adeguati e non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;
- b) disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi individuali o collettivi di protezione;
- c) nell'ambito degli interventi e attività di cui si è incaricati, svolgere attività e operazioni al di fuori delle aree specificatamente identificate per gli interventi richiesti;
- d) accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati;
- e) per i fornitori, utilizzare macchinari e attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali di proprietà del Consorzio.

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate e nell'ambito specifico della gestione della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'igiene e salute sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, sono previste specifiche azioni in forza delle quali:

- a) vengono periodicamente individuati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione: la struttura aziendale, la natura delle attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività;
- b) venga aggiornato, periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative, il documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza;
- c) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, nella valutazione dei rischi adotti criteri oggettivi, documentabili e ripetibili, considerando, per ogni specifico rischio come sopra individuato, la probabilità di accadimento, la dimensione dell'impatto del danno possibile, i risultati di rilievi ambientali e la storia degli infortuni verificatisi nello svolgimento della specifica attività;
- d) vengano definiti e periodicamente aggiornati il piano delle azioni di prevenzione e protezione sulla base del risultato della valutazione dei rischi effettuata, nonché i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- e) la Direzione sia tenuta a sorvegliare l'effettivo rispetto delle disposizioni e l'adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, comunicando tempestivamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione eventuali eccezioni e criticità;
- f) venga definito il metodo di individuazione, segnalazione e comportamento da tenere in caso di emergenze, sia per gli addetti alla gestione delle specifiche emergenze che per altri soggetti che possono essere coinvolti;
- g) i lavoratori, in base agli specifici rischi individuati a cui sono soggetti, ricevano adeguata informazione e formazione in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie attività e gestione delle emergenze, in base alla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro;

- h) alle ispezioni devono partecipare i soggetti espressamente delegati. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza;
- i) siano previsti obblighi di riporto periodico all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni di competenza con riguardo a quanto previsto nella presente sezione.

#### **F.4 Procedure operative e di controllo**

Considerato quanto rilevato in sede di intervista con le strutture consortili, al fine di evitare il rischio di commissione dei reati-presupposto di cui alla seguente Sezione si fa integrale rinvio alla documentazione già predisposta dal Consorzio in tema di sicurezza sul luogo di lavoro.

Sono inoltre individuati specifici flussi informativi da parte della Direzione e del RSPP all'OdV.

-

## SEZIONE G - I reati in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies del D. Lgs. n. 231/2001)

### G.1 Reati – Generalità

Il diritto d'autore è la posizione giuridica soggettiva dell'autore di un'opera dell'ingegno a cui i diversi ordinamenti nazionali e varie convenzioni internazionali (quale la Convenzione di Berna) riconoscono la facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento.

Il D.L. n.8 del 15 gennaio 2016 aggiunge:

È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 171-quater nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa.

### G.2 Reati – presupposto compresi nella presente Sezione ed esempi di condotta.

In considerazione dell'attività svolta dal Consorzio e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuabili le seguenti fattispecie di reato-presupposto in relazione alle categorie previste dall'art. 25 novies del Decreto (indicati nel documento "VRR" nella colonna "Categoria di reato" quali "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore").

**- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941, comma 1, lett. a) bis):** la condotta punita è quella di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduca, trascriva, reciti in pubblico, diffonda, venda o metta in vendita o ponga altrimenti in commercio un'opera altrui o ne riveli il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduca e metta in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa; b) rappresenti, esegua o reciti in pubblico o diffonda, con o senza variazioni o aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo o una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compia i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste dalla L. 633/1941; d) riproduca un numero di esemplari o esegua o rappresenti un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare; e) (soppresso); f) in violazione dell'art. 79 L. 633/1941 ritrasmetta su filo o per radio o registri in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smerci i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

**Esempi di possibile condotta:** la condotta può esplicarsi in relazione a contenuti audio-visivi e immagini tutelati dal diritto di autore utilizzati per la realizzazione di materiale promozionale, o con l'irregolare contrattualizzazione di artisti incaricati di realizzare immagini e video a sfondo turistico.

**- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, c. 1, L. 633/1941):** la condotta punita è quella di chi (a) abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per

elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); (b) utilizzi qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

**Esempi di possibile condotta:** la condotta è tipicamente quella di utilizzare software non originale all'interno dell'attività consortile (copie "piratate", oppure utilizzo di programmi concessi gratuitamente per il solo uso personale)

### G.3 Potenziali aree a rischio e processi sensibili

I processi maggiormente esposti al rischio di commissione dei reati – presupposto appartenenti alla presente Sezione, avente carattere di rischio residuale, sono i seguenti:

1. gestione dei sistemi informatici;
2. attività di realizzazione dei materiali promozionali;
3. gestione del sito internet e dei social network.

Sono coinvolte le seguenti strutture aziendali:

- direttore;
- personale amministrativo e di segreteria.

### G.4 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

In relazione ai reati previsti nella presente Sezione, oltre ai principi fissati nella Sezione C, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- a) definire le modalità di gestione ed inventariazione dei SW e delle banche dati utilizzati in azienda, nonché l'acquisizione delle regolari licenze d'uso;
- b) proteggere i sistemi informatici aziendali da accessi esterni e da utilizzi impropri;
- c) regolamentare e tracciare l'utilizzo dei sistemi aziendali da parte di soggetti esterni;
- d) regolamentare e tracciare l'utilizzo di internet, della posta elettronica e degli smartphone e tablet aziendali da parte di tutto il personale;
- e) formare ed aggiornare periodicamente il personale sull'architettura dei sistemi informatici, sulla loro gestione ed utilizzo e sui rischi connessi alla sicurezza dello stesso;
- f) nel caso di collaborazione con agenzie di comunicazione, di pubblicità etc., prevedere contrattualmente che tutti gli adempimenti concernenti il diritto d'autore relativi all'oggetto della prestazione siano adempiuti da tali soggetti, manlevando il Consorzio da ogni responsabilità a riguardo;
- g) in occasione dell'organizzazione di eventi aperti al pubblico, sia corrisposto in favore della SIAE il compenso di legge, se dovuto.

### G.5 Procedure operative e di controllo

Le procedure operative, di controllo e le altre misure di prevenzione adottate per evitare il rischio di commissione dei reati di cui alla presente sezione sono le seguenti:

- P08-GESTIONE SISTEMI INFORMATICI
- Disciplinare relativo all'utilizzo dei dati (Rif. Doc. 3320)

## SEZIONE H - I reati di impiego irregolare di lavoratori stranieri (Art. 25 duodecies del D. Lgs. n. 231/2001)

### H.1 Reati – generalità

In data 24 luglio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il D.Lgs. 109/2012, con cui il legislatore ha inteso dare attuazione alla direttiva 2009/52/CE, contenente “norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

Tra le principali novità, il legislatore ha introdotto nel Decreto l'art. 25 duodecies “Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare” (modificato successivamente con L. 17.10.2017 n. 161), che testualmente stabilisce: *“In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*

*1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. (59)*

*1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. (59)*

*1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.*

### H.2 Reati – presupposto compresi nella presente Sezione ed esempi di condotta.

In considerazione dell'attività svolta dal Consorzio e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuabili le seguenti fattispecie di reato-presupposto in relazione alle categorie previste dall'art. 25 duodecies del Decreto (indicati nel documento “VRR” nella colonna “Categoria di reato” quali “Impiego irregolare di lavoratori stranieri”).

**- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.3 co. 12-bis d. lgs. 286/1998):** il delitto di “impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare” è stato introdotto nel novero dei c.d. “Reati Presupposto” del Decreto 231, all'articolo l'art. 25-duodecies, dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE. Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove ricorrano le specifiche circostanze aggravanti previste dall'art. 22, comma 12-bis, del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, quali: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis, c.p.

**Esempi di possibile condotta:** la fattispecie è astrattamente applicabile al Consorzio, e riguarda le specifiche condizioni fissate dalla norma, e quindi l'assunzione di personale irregolare. Va prestata particolare attenzione non tanto ai contratti stabili, per cui la scarsa numerosità del personale rende l'ipotesi di difficile concretizzazione, quanto ai rapporti temporanei che dovessero essere costituiti in occasione di singoli eventi, progetti o manifestazioni.

### H.3 Potenziali aree a rischio e processi sensibili

In considerazione delle attività svolte dal Consorzio e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nonché sulla base del documento di valutazione dei rischi, predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nella quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 duodecies del Decreto:

1. selezione e assunzione del personale, anche autonomo o in somministrazione;

Sono coinvolte le seguenti strutture aziendali:

- consiglio direttivo;
- comitato esecutivo;
- direttore;
- consulenti esterni (ufficio paghe).

### H.4 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

In relazione ai reati previsti nella presente Sezione, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- a) non agevolare l'assunzione né l'impiego, in qualunque forma, di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato;
- b) predisporre ed aggiornare, con l'ausilio di consulente esterno, apposita check list dei controlli pre-assuntivi, comprensiva degli adempimenti relativi ai lavoratori stranieri;
- c) nel caso di appalti affidati per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso stabilimenti propri, chiedere direttamente alle ditte appaltatrici documentazione finalizzata a comprovare la regolarità dei lavoratori ivi operanti, nonché richiedere che i lavoratori di tali ditte espongano un tesserino di riconoscimento dell'impresa di appartenenza.

### H.5 Procedure operative e di controllo

Le procedure operative, di controllo e le altre misure di prevenzione adottate per evitare il rischio di commissione dei reati di cui alla presente sezione sono le seguenti:

- P03-SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE

## SEZIONE I - I reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001)

### I.1 Reati – generalità

L'art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto alcune fattispecie di diritto penale tributario (D.Lgs. 74/2000), conformandosi alle previsioni comunitarie (Direttiva 2017/1371/UE e successiva Legge di delegazione europea per il 2018 L. 117/2019).

Con detta normativa i reati tributari entrano a tutti gli effetti nel D.Lgs. 231/01, mentre in precedenza potevano incidere solo indirettamente (ad esempio, come reato presupposto del riciclaggio).

La natura giuridica e il regime fiscale del Consorzio, particolarmente agevolato, rende il rischio di commissione dei reati della presente sezione residuale, ma comunque necessitante di una specifica valutazione.

### I.2 Reati – presupposto compresi nella presente Sezione ed esempi di condotta.

In considerazione dell'attività svolta dal Consorzio e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuabili le seguenti fattispecie di reato-presupposto in relazione alle categorie previste dall'art. 25 quinquiesdecies del Decreto (indicati nel documento "VRR" nella colonna "Categoria di reato" quali "Reati tributari").

**- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 c. 1 e c. 2-bis D.Lgs. 74/2000):** tale reato si configura quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, il contribuente indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

**Esempi di possibile condotta:** si tratta di un reato specificamente connesso con la predisposizione della dichiarazione dei redditi e si concreta nell'inserimento di costi fittizi (tipicamente fatture emesse dai fornitori per operazioni non reali; rimborsi spese gonfiati e non corrispondenti alla realtà): alla luce del regime fiscale del Consorzio, che prescinde dalla valutazione dei costi, il reato è comunque di difficile attuazione.

**- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000):** tale reato si configura quando, al di fuori dei casi di cui all'articolo 2 (utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. Il reato si perfeziona solo al superamento di determinate soglie di punibilità, e specificamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Anche per questo reato, il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria (con



la precisazione che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali).

**Esempi di possibile condotta:** anche tale reato è specificamente relativo alla predisposizione della dichiarazione dei redditi, però può riguardare anche il caso in cui si alterino le poste attive, e non solo quelle passive. In ragione del regime fiscale del Consorzio, la condotta può inerire il mancato inserimento nel registro cd. minori di poste attive invece effettuate (si tratta di ricavi di natura commerciale e non di quelli istituzionali, che non sono imponibili).

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c. 1 e c. 2-bis D.Lgs. 74/2000):** tale reato si perfeziona con l'emissione o il rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

**Esempi di possibile condotta:** la condotta può riguardare l'emissione di fatture o ricevute attive, per consentire a terzi di dedurre costi non effettivi. In relazione a soggetti fiscalmente soggetti al regime 398, la tipica forma di verifica di tale reato è l'emissione di fatture per sponsorizzazioni con successiva retrocessione parziale delle somme.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000):** tale reato si perfeziona quando il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

**Esempi di possibile condotta:** la condotta si esplica tipicamente in sede di controllo fiscale, omettendo la consegna ai verificatori della documentazione utile a ricostruire il risultato di esercizio.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000):** detto reato sanziona la condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Il comma 2 della presente norma sanziona inoltre la condotta di chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

**Esempi di possibile condotta:** la condotta ipotizzabile è solo quella del primo comma, e si esplica nel vendere – solo formalmente, e quindi a soggetti compiacenti e senza l'effettivo trasferimento di denaro oppure a valore estremamente ridotto – i beni che potrebbero essere oggetto di riscossione coattiva (veicoli, immobili, beni mobili).

### I.3 Potenziali aree a rischio e processi sensibili

In considerazione delle attività svolte dal Consorzio e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nonché sulla base del documento di valutazione dei rischi, predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 quinquiesdecies del Decreto:

1. gestione della documentazione contabile e fiscale, e registrazione delle scritture contabili;

2. predisposizione di documenti contabili, dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere;
3. emissione di fatture e ricevute;
4. gestione flussi monetari e finanziari;
5. processo approvvigionamenti.

Sono coinvolte le seguenti strutture aziendali:

- direttore;
- personale amministrativo e di segreteria;
- consulenti esterni (commercialista, asseveratore).

#### **I.4 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio**

In relazione ai reati previsti nella presente Sezione, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- a) verificare l'effettiva esistenza e identità dei soggetti da cui si acquistano beni e servizi e in generale con cui ci si rapporta nell'esecuzione di rapporti commerciali;
- b) gestire correttamente l'elenco dei Fornitori e collaboratori sul quale dovranno essere registrati e conservati i dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni ed ai rapporti continuativi;
- c) valutare l'attendibilità commerciale e professionale dei principali fornitori attraverso consultazione di registri pubblici;
- d) inserire apposite clausole contrattuali contenenti l'impegno a rispettare il Modello e del Codice Etico, assistite da clausola risolutiva espressa, nonché acquisire dichiarazioni di insussistenza di condanne per reati "231";
- e) verificare l'effettività e la correttezza di tutta la documentazione utilizzata per la predisposizione della contabilità e delle dichiarazioni fiscali;
- f) prestare effettiva collaborazione ai soggetti verificatori durante i controlli fiscali, nel rispetto dello Statuto del Contribuente L. 212/2000.

#### **I.5 Procedure operative e di controllo**

Le procedure operative, di controllo e le altre misure di prevenzione adottate per evitare il rischio di commissione dei reati di cui alla presente sezione sono le seguenti:

- P01-GESTIONE DELLE SPESE MINUTE
- P02-APPROVVIGIONAMENTI
- P05-FLUSSI FINANZIARI
- P06-RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI
- P07-FORMAZIONE BILANCIO CIVILISTICO
- P09-SPESE DI RAPPRESENTANZA, RIMBORSI, OMAGGI
- P10-CONCESSIONE DI SOVVENZIONI A TERZI

## SEZIONE L - I reati societari (Art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001)

### L.1 Reati – presupposto compresi nella presente Sezione ed esempi di condotta.

In considerazione dell'attività svolta dal Consorzio turistico valle del Chiese e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuabili le seguenti fattispecie di reato-presupposto in relazione alle categorie previste dall'art. 25 ter del Decreto (indicati nel documento "VRR" nella colonna "Categoria di reato" quali "Reati societari").

In ragione della natura giuridica del Consorzio (associazione) e del regime fiscale di riferimento (il Consorzio opera in regime cd "minori" ex L.398/1991, che non obbliga alla tenuta delle scritture contabili e prevede la tassazione forfetaria del reddito), la categoria di reato-presupposto in questione è da considerarsi residuale e limitata alle fattispecie di seguito indicate.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.):** la condotta punita è quella di chi, anche per interposta persona, dà o promette denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati, nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei predetti soggetti, affinché, per sé o per altri, compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il comma 3 punisce anche la condotta del corruttore (c.d. reato di corruzione tra privati attiva), con le medesime pene previste per i corrotti. Solo tale reato, e non anche quello commesso dai corrotti, costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, se commesso nell'interesse dell'ente al quale il corruttore appartiene e con nocumento per la società di appartenenza del soggetto corrotto. Il reato è perseguibile a querela della società parte offesa. Si procede d'ufficio se dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

**Esempi di possibile condotta:** la fattispecie penale punisce i fenomeni corruttivi nell'ambito dei rapporti privatistici, per cui potrebbe concretizzarsi l'ipotesi in cui vengano offerti denaro o altre utilità (beni mobili e immobili, vacanze e viaggi) per favorire la stipulazione di contratti (sponsorizzazioni, forniture, organizzazione di eventi ecc.) oppure per ostacolare l'attività di concorrenti

**Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.):** la condotta punita è quella di chi offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolga in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà;

**Esempi di possibile condotta:** vedasi la condotta precedente, con la precisazione che nel caso di specie l'effetto corruttivo non si verifica.

**Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.):** il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, si esponga in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

**Esempi di possibile condotta:** la condotta può esplicarsi nella trasmissione di informazioni false o incomplete ad Autorità pubbliche di vigilanza (in caso di verifiche), o nella falsificazione della documentazione a supporto.

## L.2 Potenziali aree a rischio e processi sensibili

In considerazione dell'attività svolta dal Consorzio e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto in relazione alle ipotesi delittuose di cui sopra, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 ter del Decreto:

1. gestione dei rapporti con gli enti eroganti i contributi;
2. relazioni esterne degli organi direzionali;
3. gestione con i consulenti esterni, e in particolare con gli incaricati delle asseverazioni sulle rendicontazioni;
4. selezione e assunzione del personale;
5. gestione di sponsorizzazioni, liberalità e no profit;
6. acquisizione di consulenze e prestazioni professionali;
7. gestione delle entrate e delle uscite (gestione documenti fiscali, rimborsi spese, ecc.);
8. documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività consortile;
9. gestione dei rapporti con soci e organo di revisione.

Sono coinvolte le seguenti strutture aziendali:

- consiglio direttivo;
- comitato esecutivo;
- presidente;
- direttore;
- personale amministrativo e di segreteria;
- revisori dei conti;
- consulenti esterni (tenuta contabilità, asseverazione rendicontazioni).

## L.3 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti dell'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001 così come sopra prospettate.

Al fine di evitare il verificarsi di reati societari di cui al Decreto tutti i Destinatari di cui al presente Modello devono attenersi alla seguente condotta:

- a) agire ciascuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nonché secondo le procedure previste;
- b) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nelle attività di gestione delle entrate e delle uscite;
- c) fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
- d) assicurare il regolare funzionamento del Consorzio e degli organi sociali agevolando e garantendo ogni forma di controllo interno e promuovendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni collegiali;
- e) osservare i regolamenti interni previsti per la selezione e/o gestione dei rapporti con gli altri Destinatari del Modello;
- f) collaborare per il conseguimento dell'oggetto sociale;

- g) evitare di tenere comportamenti che impediscono materialmente, o che comunque ostacolano, mediante l'occultamento dei documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte dell'organo di revisione;
- h) evitare di esporre nelle comunicazioni e nella documentazione del Consorzio fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- i) evitare di porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità Pubbliche di vigilanza anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

#### **L.4 Procedure operative e di controllo**

Le procedure operative, di controllo e le altre misure di prevenzione adottate per evitare il rischio di commissione dei reati di cui alla presente sezione sono le seguenti:

- P02-APPROVVIGIONAMENTI
- P04-INCARICHI CONSULENZA E COLLABORAZIONE
- P05-FLUSSI FINANZIARI
- P06-RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI
- P07-FORMAZIONE BILANCIO CIVILISTICO
- P09-SPESE DI RAPPRESENTANZA, RIMBORSI, OMAGGI
- P10-CONCESSIONE DI SOVVENZIONI A TERZI

## SEZIONE M - I reati contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies del D. Lgs. n. 231/2001)

### M.1 Reati – Generalità

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro la personalità individuale introdotti ai sensi dell'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 in tema di misure contro la tratta delle persone che ha aggiunto nel corpus del Decreto l'art. 25-quinquies.

Detto articolo prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti che commettano i reati contro la personalità individuale. Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La Legge 9 gennaio 2006 n. 7 in materia di "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet" ha, altresì, integrato l'art. 25-quinquies, il quale modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-ter e 600-quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (c.d. "pedopornografia virtuale" ai sensi del rinvio del nuovo art. 600-quater 1, c.p.)

### M.2 Reati – presupposto compresi nella presente Sezione ed esempi di condotta.

In considerazione dell'attività svolta dal Consorzio e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuabili le seguenti fattispecie di reato-presupposto in relazione alle categorie previste dall'art. 25 quinquies del Decreto (indicati nel documento "VRR" nella colonna "Categoria di reato" quali "Delitti contro la personalità individuale").

Le fattispecie concretamente configurabili nella presente Sezione sono essenzialmente legate all'utilizzo di strumenti informatici e della rete Internet, per cui si rinvia alla precedente Sezione C.

**- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.):** la condotta punita è quella di chi, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter c.p. (pornografia minorile), consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzando utilizzando minori degli anni diciotto.

**Esempi di possibile condotta:** la condotta può esplicarsi mediante l'utilizzo della dotazione informatica del Consorzio per scaricare video o immagini pornografiche, o per condividerle.

**- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.):** le disposizioni di cui agli artt. 603-ter c.p. (pornografia minorile) e 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico) si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali;

**Esempi di possibile condotta:** la condotta può esplicarsi mediante l'utilizzo della dotazione informatica del Consorzio per scaricare video o immagini pornografiche, o per condividerle.

**- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.):** la condotta punita è quella di chi organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

**Esempi di possibile condotta:** la condotta è solo astrattamente ipotizzabile, ma in ragione del fatto che il settore di operatività del Consorzio è quello turistico, si è effettuata la valutazione dello specifico rischio. La condotta si può esplicitare nell'utilizzo delle dotazioni e dei contatti (commerciali e organizzativi) del Consorzio per l'organizzazione di viaggi illegali.

### **M.3 Potenziali aree a rischio e processi sensibili**

I processi maggiormente esposti al rischio di commissione dei reati – presupposto appartenenti alla presente Sezione, avente carattere di rischio residuale, sono i seguenti:

1. tutti i processi che comportano l'utilizzo di dotazioni informatiche ed accesso alla rete, sia dalla struttura tecnologica dell'azienda, sia dalla struttura tecnologica di terzi.

Sono coinvolte le seguenti strutture aziendali:

- direttore;
- personale amministrativo e di segreteria.

### **M.4 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio**

In relazione ai reati previsti nella presente Sezione, oltre ai principi fissati nella Sezione C, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- a) aggiornare i sistemi informatici e proteggerli con strumenti idonei ad impedire l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile.

Il Consorzio, inoltre:

- a) nel rispetto delle normative vigenti, si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di reati di cui all'art. 25-quinquies attraverso il loro utilizzo;
- b) non acconsente, salvo documentata necessità e previa approvazione del Consiglio direttivo, all'organizzazione di viaggi né alla partecipazione a viaggi organizzati da terzi, in Paesi noti per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale".

### **M.6 Procedure operative e di controllo**

Le procedure operative, di controllo e le altre misure di prevenzione adottate per evitare il rischio di commissione dei reati di cui alla presente sezione sono le seguenti:

- P08-GESTIONE SISTEMI INFORMATICI

## SEZIONE N - Altri reati

Come già esposto nella Parte Generale e Speciale del presente Modello, in relazione alle attività svolte dal Consorzio e dall'analisi delle risposte fornite in sede di raccolta informazioni ed intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione degli altri reati appare remoto e, pertanto, solo teoricamente e non concretamente realizzabile.

Di conseguenza, per il momento, non si ritiene opportuno prevedere principi di comportamento e controllo ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate in precedenza e al rinvio alle prescrizioni del Codice Etico e di condotta, i cui contenuti appaiono sufficienti a escludere il rischio di commissione di tali reati.

\*\*\*\*\*

**Allegati: ALL01\_CATALOGO REATI-PRESUPPOSTO**